



***Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"Archimede"***

Via Sipione, 147 - 96019 Rosolini (SR)

Tel. 0931/502286 – Fax: 0931/850007

e-mail: sris017003@istruzione.it - sris017003@pec.istruzione.it

C.F. 83001030895 - Cod. Mecc. SRIS017003

Codice Univoco Ufficio: UF5C1Y

www.istitutosuperiorearchimede.edu.it

CIRCOLARE n. 236 del 23/04/2021

***Al personale docente e ATA
Agli Studenti e Alle Studentesse
Alle Famiglie
Al DSGA***

OGGETTO: ulteriori provvedimenti per la riduzione della diffusione del contagio da SARS-CoV2 (COVID)

In considerazione delle disposizioni di quarantena previste dal Dipartimento di Prevenzione e delle comunicazioni dell'USCA scolastico circa lo svolgimento dei tamponi molecolari per i soggetti sottoposti a quarantena, si dispone quanto segue:

- Gli studenti positivi delle varie classi, che non si sono ancora negativizzati, quantunque siano liberi dall'isolamento obbligatorio dopo il ventunesimo giorno di positività, potranno rientrare a scuola solo dopo esito negativo di tampone, nel frattempo proseguiranno l'attività in DDI.
- Tutti gli studenti appartenenti alle varie classi, posti individualmente in quarantena perché contatti positivi fuori dall'ambito scolastico, svolgeranno le attività didattiche in modalità DDI fino al termine della quarantena. Proseguiranno in DDI nei giorni successivi fino a esecuzione da parte dell'USCA del tampone con esito negativo. Rientreranno a scuola solo dopo aver inviato, via mail, all'indirizzo di posta sris017003@istruzione.it copia dell'esito del tampone.

Si ribadisce che l'attività didattica a distanza potrà essere svolta **SOLO dagli studenti in isolamento, in quarantena o residenti in zona rossa**. Gli studenti che presentano problemi di salute a lungo decorso o a breve decorso, opportunamente certificati, potranno chiedere alla Dirigenza, via mail e tramite consulenza dei coordinatori, l'attivazione della DDI al fine di non assentarsi dalle lezioni. L'ammissione alla DDI in deroga dovrà essere autorizzata dalla Dirigenza.

Lo studente convivente di un soggetto fragile, per la scuola, è formalmente un alunno come gli altri, non essendo interessato da condizioni cliniche che lo riguardano personalmente, sulla base delle quali attivare nei suoi confronti particolari diritti o cautele. La responsabilità di proteggere il convivente fragile dell'alunno, tuttavia, è generalizzata e condivisa: è in carico alla scuola, e si sostanzia nelle procedure e misure organizzative che gli istituti scolastici mettono in campo da mesi, per garantire che all'interno della scuola si sia al sicuro da eventuali contagi; è in carico altresì alla famiglia dell'alunno, cui compete la responsabilità di gestirlo dal momento dell'uscita da scuola, del rientro a casa e nell'extrascuola. **Resta ferma, ad ogni modo**, la possibilità che l'istituzione scolastica, qualora in possesso della richiesta dei genitori dello studente di attivazione della didattica a distanza e della certificazione medica attestante la presenza di un convivente dell'alunno in condizione di fragilità, possa nella propria autonomia – con il pieno coinvolgimento del collegio dei docenti e dei consigli di classe – mettere in atto soluzioni analoghe a quanto si prevede per gli alunni cd. fragili o in quarantena.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Maria Teresa Cirmena